

# Il clan Spada è associazione mafiosa: una nuova applicazione dell'art. 416-bis c.p. per le mafie non tradizionali.

di Giulia Morello

Corte d'Assise di Appello di Roma, Sez. I., 10 marzo 2021 (ud. 12 gennaio 2021), n. 2

PRESIDENTE CALABRIA, ESTENSORE DE CATALDO

**Sommario. 1.** Introduzione – **2.** La vicenda – **2.1** Ricognizione "Processi Spada" – **3.** Mafie atipiche o mafie nuove? – **4.** Il 416 *bis* c.p.: una fattispecie in movimento – **4.1** La parola alla giurisprudenza: il metodo mafioso in un confronto giuridico tra Mafie (Mafia Capitale e clan Fasciani) – **5.** La sentenza della Corte d'Assise di Appello - **5.1** La forza intimidatoria – **5.2** L'assoggettamento e l'omertà – **6.** Conclusioni

### 1. Introduzione

La vicenda Spada si fa strada tra le aule di Tribunale come una questione in via di definizione, in cerca di un inquadramento giuridico.

Il maxiprocesso al clan Spada concerne principalmente l'imputazione di associazione per delinquere di tipo mafioso. Al netto dell'interesse di cronaca, in tale sede riaffiora quel contrasto giurisprudenziale che, in relazione a nuovi contesti, contrappone principio di tipicità e concretizzazione applicativa della norma.

Com'è noto, difatti, nell'ultimo decennio si sono susseguite sul tema pronunce di diverso orientamento, creando un dibattito non sopito dalle Sezioni Unite. La vexata quaestio riguarda il terzo comma dell'art. 416 bis c.p., secondo cui "L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva". La posizione più tradizionale della giurisprudenza propone una lettura della norma strettamente fedele al dato letterale, ritenendo necessaria, ai fini dell'accertamento del metodo mafioso, una concreta esternazione della carica intimidatoria capace di creare un sentimento di assoggettamento ed un'applicazione analogica omertà; della norma comporterebbe un'obliterazione ermeneutica di alcuni elementi costitutivi essenziali del delitto, in nome di istanze repressive. Di converso, una corrente più recente, che prende vita dal fenomeno Mafie del Nord, ritiene sufficiente un'esternazione meramente potenziale della forza di intimidazione.



In termini dogmatici, tale questione si riverbera sulla natura pura o mista del reato associativo, lì dove il paradigma puro postula la sola attitudine della struttura organizzativa a realizzare il programma criminoso, a prescindere, quindi, dall'effettiva realizzazione, mentre il paradigma misto presuppone che la struttura associativa utilizzata per commettere i reati fine, operi in modo da essere percepita all'esterno in ragione del suo prestigio criminale. Si osserva sul punto che, se la prima opzione sembra tradire il dato letterale della norma, la seconda potrebbe ostacolarne l'applicazione per fenomeni di criminalità organizzata non storicamente radicati nel territorio.

Il processo Spada ha contribuito a tale dibattito con i suoi elementi di peculiarità: si tratta, infatti, di un contesto "nuovo" rispetto alle mafie tradizionali, ma intriso di legami tra famiglie e guerre di territorio. Peraltro, sebbene la decisione in esame non sia ancora passata in giudicato, essa si allinea ai precedenti della Corte di Cassazione sulla vicenda relativa al clan Spada. La Suprema Corte, invero, si è recentemente espressa applicando l'art. 416 *bis* 1 c.p. a Roberto Spada, con sentenza n. 6764/2020, nonché affrontando i rapporti degli Spada con i Fasciani, in sede di riconoscimento dell'associazione mafiosa per quest'ultimi con sentenza n. 10255/2020. La Corte, pertanto, aveva già individuato nei metodi operativi del clan elementi tipici di un'associazione mafiosa.

Tanto premesso, la sentenza della Corte di Assise di Appello fa propri i recenti orientamenti concernenti le mafie atipiche o non tradizionali, che ritengono che la lettura oggettivista del dato normativo, corroborata da indici fattuali, non comporti un'indebita estensione della fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p. Il presente contributo mira, quindi, a ripercorrere i fatti da cui trae origine la vicenda Spada, evidenziando il collegamento tra i vari processi, e concentrandosi, poi, sulle pronunce giurisprudenziali riguardanti la questione Mafia Capitale e il clan Fasciani, per giungere ad analizzare la più recente lettura evolutiva dell'art. 416 bis c.p.

### 2. La vicenda.

Il processo che qui occupa costituisce il più ampio dei vari procedimenti contro il clan Spada - di cui si dirà successivamente - in quanto, in tale sede, viene contestato il reato associativo di stampo mafioso. La mole di eventi da cui trae origine è tale da rendere qualsiasi sintesi necessariamente approssimativa. Ci si limiterà, pertanto, ad evidenziare esclusivamente i fatti più rilevanti che hanno condotto alla valutazione del carattere associativo del clan.

Gli Spada sono un gruppo criminale di Ostia<sup>1</sup>, località che si è vista nell'ultimo decennio teatro di emergenti episodi criminosi. Sul litorale romano, sin dagli

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gli stessi indagati fanno riferimento il riferimento al "sistema Ostia" per le vicende criminali che riguardano il litorale romano: il termine è lo stesso con cui ci si riferisce



anni Ottanta, operano i Triassi, siciliani di Siculiana, legati alla famiglia Cuntrera-Curuana, e i Fasciani, originari di Capistrello<sup>2</sup>.

I Fasciani erano dediti al traffico di droga, estorsione, usura; fra questi e i Triassi si pervenne ad una spartizione degli affari sul posto. Proprio il ridimensionamento dei Triassi permise una graduale ascesa degli Spada, più stretti alleati dei Fasciani. Lo spaccio di via Forni ("la Vietta") veniva considerato un affare dei Baficchi, epigoni della Banda della Magliana. Quando gli Spada cominciarono ad operare in quella zona, pertanto, emerse un contrasto che risolsero eliminando Giovanni Galleoni e Francesco Antonini (alias "Baficchio" e "Sorcanera"), esponenti dei Baficchi, per ereditarne il territorio e le attività criminali, il 22 novembre 2011.

Successivamente l'ascesa degli Spada non si arrestò, anche in ragione dell'indebolimento del clan Fasciani - all'epoca prevalente sul territorio di Ostia<sup>3</sup> - per la detenzione di alcuni sodali. A partire dall'omicidio ne derivò una *pax* mafiosa, intesa però come una sorta di riduzione del danno, poiché le condotte ritenute riprovevoli dal clan cominciarono ad essere punite con gambizzazioni e pestaggi, come dimostra l'episodio del ferimento nel 2015 di Massimo Cardoni, legato al clan Baficchi. Carmine Spada e Giuseppe Fasciani subiranno poi, nel 2016, due attentati, i cui autori restano ignoti.

Il presente procedimento prende vita dall'indagine delle forze dell'ordine denominata "Operazione Eclissi", che portò, il 25 gennaio 2018, agli arresti di 32 persone legate al clan Spada. Tra gli episodi contemplati nel capo di imputazione, l'omicidio di Giovanni Galleoni e Francesco Antonini; quanto agli altri reati contestati, emergono estorsioni, traffico di stupefacenti, usura, esercizio abusivo del credito, intestazione fittizia di attività commerciali<sup>4</sup>.

La Corte di Assise di Roma, giudice di primo grado, aveva ricostruito l'intero percorso criminale degli Spada, occupandosi dell'omicidio, della vicenda estorsiva all'associazione "Il Piccolo Ranch", delle usure perpetrate ai danni di

alla Camorra, da tempo denominata con l'appellativo "O' sistema", ne il V Rapporto Mafie nel Lazio, a cura dell'Osservatorio Tecnico Scientifico per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio, 52.

<sup>2</sup> Per la ricostruzione dei fatti si fa riferimento a Corte d'Assise di Appello di Roma, Sez. I, 12.1.2021, dep. 10.3.2021, n. 2, 2 in riforma della sentenza della Corte di Assise di Roma 24.9.2019; nonché Corte d'Appello di Roma, Sez. II Penale, 15.06.2020, n. 5059, in riforma della sentenza Gip del Trib. Roma, 18.10.2018, dep. 14.1.2019, n. 1897.

<sup>3</sup> Il collaboratore di giustizia, Sebastiano Cassia, nel 2012 ha rilasciato dichiarazioni sull'alleanza tra gli Spada di Ostia e i Fasciani, fornendo un quadro della situazione esistente ad Ostia negli anni 2010-2012, caratterizzata da una prevalenza dei Fasciani e dalla progressiva ascesa degli Spada. In Corte d'Appello di Roma, Sez. Il Penale, 15.06.2020, n. 5059, cit.

<sup>4</sup> Roma, maxiprocesso clan Spada: "è mafia". Confermati gli ergastoli per Roberto e Ottavio, in Repubblica, 12 gennaio 2021.



Antonio Monaco e Michele Mongiello e dell'estorsione ai danni di quest'ultimo, nonché della questione relativa all'attività di balneazione denominata "The One", trattando, inoltre, dei reati collegati alle sale giochi, che venivano fittiziamente intestate a soggetti diversi dagli Spada al fine di evitare le disposizioni in tema di misure di prevenzione.

L'iter motivazionale del giudice di prime cure si era fondato essenzialmente sulle seguenti fonti probatorie: dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Antonio Gibilisco, Sebastiano Cassia, Michael Cardoni, Tamara Ianni e Paul Dociu), accertamenti giudiziari relativi a fatti di criminalità sul litorale, intercettazioni telefoniche ed attività di PG ricostruite attraverso le deposizioni dei testimoni. All'esito dell'articolata istruttoria, era stata ritenuta sussistente l'associazione di tipo mafioso per il clan Spada. Invero, aveva sostenuto la Corte di Assise, questo operava secondo un metodo mafioso per l'acquisizione e la gestione delle attività economiche, nonché "per il sistematico ricorso a mezzi violenti e intimidatori tali da generale un diffuso stato di assoggettamento e di omertà".

La Corte aveva, peraltro, descritto le posizioni di vertice, rivestite da Carmine Spada (detto "Romoletto") e da Roberto Spada, coadiuvati da Ottavio Spada (detto "Marco"), Ottavio Spada (detto "Maciste"), Nando De Silvio e Roberto e Daniele Pergola con il ruolo di organizzatori.

In sede di requisitoria davanti alla Corte di Assise di Appello, la Procura Generale aveva richiesto il riconoscimento dell'associazione a delinquere di stampo mafioso e la conferma dei tre ergastoli inflitti in primo grado per Roberto, Carmine e Ottavio Spada.

La sentenza della Corte di Assise di Appello del 12 gennaio 2021 ha ritenuto sussistente l'associazione di stampo mafioso riconducibile al clan Spada; tuttavia, l'ergastolo è stato confermato solo nei confronti di Ottavio e Roberto Spada, dichiarando non raggiunta la prova in capo a Carmine Spada degli omicidi di Galleoni e Antonini. Nelle motivazioni viene fatto particolare riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e alla loro credibilità nonché alle sentenze definitive intervenute nelle more del processo - tra cui la sentenza Fasciani<sup>5</sup> e quella relativa alla testata al giornalista Daniele Piervincenzi<sup>6</sup> - da cui chiaramente sono emersi elementi in ordine alla "mafiosità" del contesto criminale di Ostia.

Ciò che maggiormente rileva ai nostri fini è che, dall'analisi complessiva degli innumerevoli fatti, emerge la sistematica occupazione degli spazi e delle attività economiche - sia lecite che illecite - da parte del clan; il clima di intimidazione generato e la consequenziale omertà generale; le lotte e gli equilibri tra le forze criminali per il controllo sistematico del territorio - inteso

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cass., Sez. II, 29.11.2019, dep. 16.03.2020, n. 10255. Di qui "Sentenza Fasciani" n. 10255/2020.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cass., Sez. V, 13.11.2019, dep. 2020, n. 6764.

come luogo ove esercitare un potere di ingerenza assoluta nelle vicende economiche, con la protezione offerta per interesse agli imprenditori collusi - nonché l'attività usuraria e l'estorsione nei riguardi di coloro che non intendevano sottomettersi<sup>7</sup>. Invero, questi costituiscono i principali elementi che hanno condotto la Corte di Assise di Appello a ritenere che il clan Spada si sia avvalso del metodo mafioso.

# 2.1 Ricognizione "processi Spada".

Come anticipato, i procedimenti che hanno avuto ad oggetto vicende relative al clan Spada sono molteplici e sono stati ritenuti rilevanti dalla Corte di Assise di Appello ai fini della prova della profonda infiltrazione criminale del clan nelle attività economiche del litorale, nonché della capacità di controllo del territorio acquisita nel tempo dagli esponenti della famiglia. Se ne richiamano qui, brevemente, gli estremi.

Il procedimento Spada-Belletti si è definitivamente concluso con l'accertamento della responsabilità penale di Carmine Spada ed Emiliano Belletti per il reato di estorsione aggravata con metodo mafioso ai danni di Adriano Baglioni, gestore di una tabaccheria, avvenuto nell'aprile 2014. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p. sulla base del comportamento platealmente violento dello Spada<sup>8</sup>. Il procedimento Spada Papalini è ancora sub iudice. La vicenda, che ha visto coinvolto Aldo Papalini, ex dirigente comunale, e Armando Spada, riguardava l'immotivata decadenza della concessione attribuita al CRAL aziendale delle Poste Italiane per la gestione di uno stabilimento balneare di Ostia (Orsa Maggiore), accompagnata dall'intimidazione nei confronti dei sub concessionari dello stabilimento da parte dei due imputati. La concessione era stata successivamente assegnata dal Papalini a una società riconducibile al clan Spada, circostanza che - ove fosse definitivamente accertata confermerebbe come detta famiglia si inserisca illecitamente, utilizzando il metodo mafioso, nelle lecite attività imprenditoriali del settore turistico del litorale.

Il processo *Sub Urbe* si è concluso con la sentenza definitiva n. 12417/2020, in cui la Suprema Corte ha accertato la sussistenza del metodo mafioso<sup>9</sup>. In tale sede, la Cassazione si è occupata dei reati commessi nel 2015 da parte di Spada Massimiliano e Massimiani Massimo, in concorso con altri soggetti riferibili al clan Spada, assumendo rilievo episodi di estorsione, la cui finalità

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> È del 29 maggio 2021 la notizia dell'arresto di Francesco Spada e Juan Carlos Spada, che dimostra quanto ancora sia attuale l'insediamento del clan Spada nel territorio lidense. Ostia: fratelli Spada arrestati, madre stanca di vedere i figli schiavi della droga li denuncia, in Corriere della sera, 29 maggio 2021.

<sup>8</sup> Cass., Sez. II, 30.01.2020, n. 7847.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cass., 30.03.2020, n. 12417.



era di espropriare alcuni alloggi popolari, nonché la vicenda della gambizzazione di Massimo Cardoni.

A ciò si aggiunga che Roberto Spada, come peraltro anticipato, è stato condannato in via definitiva dalla Suprema Corte per il reato di lesioni personali aggravate e violenza privata. La Cassazione ha confermato la condanna per l'aggressione perpetrata da Roberto Spada nei confronti del giornalista Daniele Piervincenzi, con l'aggravante dell'uso del metodo mafioso di cui all'art. 416 *bis* 1 c.p., ritenendo che la violenza e le minacce avessero assunto una veste tipicamente mafiosa.

L'ultimo arresto si è avuto con la recente sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5059/2020<sup>10</sup>, non ancora passata in giudicato. La Corte, pronunciandosi nei confronti di Spada Massimiliano, Massimiani Massimo e Galatioto Claudio - imputati del medesimo procedimento giudicato dalla Corte di Assise di Appello, nei cui confronti si è proceduto separatamente a seguito della scelta del rito abbreviato - per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. per aver promosso, diretto e organizzato ovvero per aver partecipato ad un'associazione di tipo mafioso sul litorale laziale in Ostia.

### 3. Mafie atipiche o nuove mafie?

Il clan Spada è stato definito dalla dottrina<sup>11</sup> e dalla giurisprudenza<sup>12</sup> come "mafia autoctona", inserendosi nel più ampio alveo delle cd. mafie atipiche o non tradizionali, alla cui categoria, peraltro, si riconducono anche le mafie delocalizzate e le mafie straniere.

La dottrina più attenta<sup>13</sup> specifica come la nomenclatura sia stata enucleata a seguito del processo denominato "Mafia Capitale", che ha visto protagonista una formazione criminale operante a Roma e composta da soggetti "indigeni". In tal caso, la Cassazione, come sarà successivamente approfondito, non ha qualificato l'associazione come mafiosa, ritenendo l'intimidazione non proveniente dal vincolo associativo in sé ma dal ruolo pubblico rivestito dagli imputati. Tuttavia, la vicenda, al netto del clamore

1(

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Corte d'Appello di Roma, Sez. Il Penale, 15.06.2020, n. 5059 cit.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> G. Amarelli, Associazione di tipo mafioso e mafie non tradizionali – Le mafie autoctone alla prova della giurisprudenza: accordi e disaccordi sul metodo mafioso, in Giur. It., 2018, 4, 954; C. Visconti, "Non basta la parola mafia": la Cassazione scolpisce il "fatto da provare per un'applicazione ragionevole dell'art. 416-bis alle associazioni criminali autoctone, in Sist. Pen., 24 marzo 2020; A. Manna e A. De Lia, "Nuove mafie" e vecchie perplessità. Brevi note a margine di una recente pronuncia della Cassazione, in Arch. Pen., 1/2020, 1ss.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Con precipuo riferimento al c.d. "clan Spada" si veda Cass., Sez. V, 4 ottobre 2018, in CED Cass., n. 274120.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> C. Visconti e I. Merenda, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416-bis c.p. tra teoria e diritto vivente, in E. Mezzetti – L. Luparia Donati, Legislazione antimafia, Zanichelli, Bologna, 2020, nonché come estratto in Dir. Pen. cont. 2019.



suscitato, ha avuto il pregio di aprire una finestra sui nuovi volti della mafia, che si mostra oggi sotto una luce ben diversa rispetto al tradizionale immaginario collettivo, capace di annidarsi anche in ambienti estranei alle consorterie criminali.

La peculiarità delle mafie autoctone emerge, dunque, dai nuovi contesti operativi, nonché dalla struttura dell'associazione, connotata da forme di affiliazione al sodalizio diverse rispetto a quelle tradizionali ma che rispettano gli stessi crismi mafiosi<sup>14</sup>: sono costituite da piccole organizzazioni con basso numero di appartenenti, in grado di assoggettare un limitato territorio o un determinato settore di attività avvalendosi del metodo mafioso, creando così un generale clima di assoggettamento ed omertà. Pertanto, seppur non godano di una connotazione criminale storicamente qualificata, sono capaci, per il metodo impiegato, di sprigionare qualitativamente un'analoga carica offensiva, richiedendo così un trattamento sanzionatorio proporzionale<sup>15</sup>. La giurisprudenza, dal canto suo, è pacifica nel ritenere che il reato previsto dall'art. 416 bis c.p. sia configurabile non solo in relazione alle mafie tradizionali, ma anche con riguardo alle mafie cd. atipiche che si avvalgono del metodo mafioso<sup>16</sup>. Tuttavia, se la definizione di "mafia atipica" ben si attaglia al clan Spada, in quanto associazione mafiosa priva di connotati tradizionali nel cui operato, come si dirà, sono stati riconosciuti elementi caratterizzanti il metodo mafioso, non ci si può esimere dal considerare che il fenomeno sia in ascesa in territori ove la fama mafiosa non è consolidata. Si pensi alla recente vicenda che ha visto coinvolto il sodalizio affermatosi nel territorio viterbese, di cui la Corte di Appello di Roma, confermando la decisione del Gup del Tribunale di Roma, ha riconosciuto la natura mafiosa<sup>17</sup>. In altri termini, i nuovi contesti di estrinsecazione del metodo mafioso ne

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Per un'attenta disamina sul tema dell'affiliazione rituale e sugli ultimi approdi della giurisprudenza si veda V. Maiello, L'affiliazione rituale alle mafie storiche al vaglio delle Sezioni Unite, in Sist. Pen., 5/2021, 5ss. Le Sezioni Unite hanno recentemente affermato che il rito di affiliazione può avere valore indiziario, ma è necessaria la prova dello stabile inserimento ai fini della configurabilità della partecipazione all'associazione di stampo mafioso Cass., Sez. Un., 27 maggio 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Corte Costituzionale, n. 236 del 2016; n. 40 del 2019 e, in tema di sanzioni "punitive" sentenza n. 112 del 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Tra le tante Cass., Sez. V., 13.06.2018, n. 44156, Rv. 274120; Sez. V, 20.5.2019, n. 26427, Rv. 276894; Sez. V, 8.2.2018, n. 21530, Rv. 273025; Sez II, 30.01.2020, 7847; Sez. V., 13.11.2019, n. 6764 cit.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> La Corte d'Appello di Roma, Sez. Il penale, ha confermato in data 7 giugno 2021 l'associazione mafiosa in capo al sodalizio, riconosciuta dal Gup del Tribunale di Roma con sentenza del 11.06.2020, n. 01061. Alla stessa conclusione era giunta la Suprema Corte in sede di riesame Cass., Sez. V, 20.05.2019, n. 26427, Rv. 276894-01.



richiedono una consolidazione "dimostrata sul campo" <sup>18</sup>, in quanto tali associazioni non godono di fama e prestigio criminali diffusi tipici delle mafie tradizionali, ma non per questo sono da ritenersi meno offensive.

Sulla scorta di tali considerazioni di carattere generale, le associazioni mafiose atipiche possono inquadrarsi come "le nuove mafie" a cui dover rivolgere attenzioni di carattere politico-criminale, senza però eludere il dettato normativo.

## 4. Il 416 bis: una fattispecie in movimento.

L'art. 416 bis c.p. si pone al centro di un dibattito sempre più fervente negli ultimi anni, che prende vita dal comma 3 dell'articolo, il quale prevede che "L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva".

Al fine di comprendere le questioni problematiche sottese, non si può che partire dalla *littera legis*, poiché è dal testo della norma che debbono trarsi le prime fondamentali indicazioni per quidare l'interprete.

Analizzando i sintagmi della disposizione - da cui derivano gli elementi costitutivi della fattispecie quali 'forza di intimidazione' e 'assoggettamento ed omertà' - l'utilizzo dell'indicativo 'si avvalgono' non lascia adito a dubbi di sorta: i sodali devono, in concreto ed in positivo, utilizzare la forza di intimidazione; se fosse sufficiente solo il progetto di avvalersi di tale forza, il legislatore avrebbe utilizzato il tempo futuro o la formula 'intendono avvalersi'.

L'indirizzo ermeneutico dominante sostiene, quindi, che l'uso del presente evochi un effettivo utilizzo della forza di intimidazione, che va ricercata<sup>19</sup>. Il tempo verbale sembra offrire una descrizione del metodo mafioso, richiamando una situazione in cui già deve essere possibile verificare la ricorrenza dei parametri normativi indicati. L'implicito presupposto è, pertanto, che sia stata realizzata una serie di atti violenti e minacciosi, almeno nella forma tentata, che abbiano determinato nelle vittime un clima di

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Cass., Ufficio del Massimario e del Ruolo, Relazione tematica su criminalità organizzata: punti fermi, questioni aperte e linee evolutive alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità n. 83/20, 30.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> G. Insolera e T. Guerini, Diritto penale e criminalità organizzata, 19 dicembre 2018, 75ss; C. Visconti e I. Merenda, Metodo mafioso e partecipazione associativa, cit.; G. Insolera, Guardando nel caleidoscopio. Antimafia, antipolitica, potere giudiziario, in Ind. pen., 2015, 223; R. M. Sparagna, Metodo mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali, in Dir. Pen. Cont., 10 novembre 2015; A. Bargi, Il 'doppio binario' nell'accertamento dei fatti di mafia, in Il Processo Penale, A. Gaito e G. Spangher (a cura di), Torino, 2013.



paura<sup>20</sup>; ragionando altrimenti, il suo stravolgimento nell'espressione *'intendono avvalersi'*, oltre a tradire il dato letterale della norma, ridurrebbe l'intero testo normativo ad una mera intenzionalità.

Già nei primi commenti sull'art. 416 bis c.p.<sup>21</sup>, autorevole dottrina evidenziava però come il difficile raggiungimento in sede processuale della prova del concreto compimento di atti di violenza o minaccia, al fine di integrare il requisito dell'avvalimento, finirebbe, paradossalmente, per circoscrivere l'ambito applicativo della fattispecie nei confini più ristretti corrispondenti alla tradizionale associazione per delinquere. Su tale assunto, l'uso del presente sembrerebbe rispondere a mere esigenze definitorie, al solo fine di scattare un'immagine dinamica dell'associazione che sia in grado di coglierla in azione; in tal senso, venivano richiamati i lavori preparatori che fanno riferimento 'all'intento' di far ricorso alla forza di intimidazione.

Questa ricerca di semplificazione probatoria ha dato origine ad un orientamento, emerso soprattutto nell'ambito delle cd. mafie delocalizzate<sup>22</sup>, che ritiene la forza intimidatrice non una modalità che caratterizza la condotta dei singoli associati, ma un elemento strutturale del sodalizio rispetto al conseguimento dei fini propositi, che la norma fa derivare direttamente dal vincolo associativo senza ricollegarlo necessariamente a concreti atti intimidatori posti in essere<sup>23</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> "Secondo l'ormai consolidata elaborazione giurisprudenziale [..] la condizione di assoggettamento e omertà deve essere sufficientemente diffusa, anche se non generale" in Cass., Pen., Sez. VI., 12.6.2020, dep. 19.11.2020 n. 18125, in Giur. Pen., 2020, 284 di qui "Sentenza Mafia Capitale" n. 18125/2020; nello stesso senso la giurisprudenza dominante Cass. Sez. I, n. 55359 del 17.06.2016, Pesce, Rv. 269043; Sez. VI, 12.05.2016, n. 44667, Camarda, Rv. 268676; Cass. Pen., Sez. VI, 16.09.2015, n. 50064, Barba, Rv. 265656; Sez. II, 30.04.2015, n. 34147, Agostino, Rv. 264623; Cass., Sez. II, 24.04.2012, Barbaro, Rv. 254031.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> G. Fiandaca, L'associazione di tipo mafioso nelle prime applicazioni giurisprudenziali, Il Foro Italiano, 1985, Vol. 108, n. 10, 301s; G. Turone, Il delitto di associazione mafiosa, Milano, III ed., 2015, 1ss.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Per un approfondimento sul punto C. Visconti, "La mafia è dappertutto, Falso!", Laterza, 2016, 1-125; Cass., Sez. Un., Ordinanza di restituzione degli atti ex art. 172 disp att. c.p.p. 17 luglio 2019. In senso critico G. Amarelli, Mafie delocalizzate: le Sezioni Unite risolvono (?) il contrasto sulla configurabilità dell'art. 416-bis c.p. 'non decidendo', in Sist.Pen., 18 novembre 2019 e C. Visconti, La mafia "muta" non integra gli estremi del comma 3 dell'art. 416-bis c.p.: le Sezioni Unite non intervengono, la I Sezione fa da sé, in Sist.Pen., 22 gennaio 2020. Precedentemente C. Visconti, Mafie straniere e 'Ndrangheta al nord, una sfida alla tenuta dell'art. 416-bis c.p.?, in Dir. Pen. Cont., 2015, 1, in riferimento al primo tentativo di rimessione alle Sezioni Unite ed al provvedimento presidenziale di restituzione degli atti del 28 aprile 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> A. Balsamo e S. Recchione, Mafie al Nord. L'interpretazione dell'art. 416 bis c.p. e l'efficacia degli strumenti di contrasto, in Dir. pen. Cont., 18 ottobre 2013. Si veda anche F. Serraino, Associazioni 'ndranghetiste di nuovo insediamento e

In altri termini, "si è ritenuta sufficiente l'attitudine intimidatrice, piuttosto che l'effettiva intimidazione"<sup>24.</sup> A sostegno di tale tesi, peraltro, la dottrina sottolinea anche il comma VI dell'art. 416 bis c.p. che, con il verbo 'intendono', fa riferimento all'esistenza dell'associazione<sup>25</sup>.

È necessario, tuttavia, menzionare l'esistenza di posizione intermedia sul punto, secondo cui non sarebbero necessari concreti atti di intimidazione, ma si esige un collegamento tra apparato strumentale dell'associazione e la condotta del singolo partecipe, almeno sotto il profilo psicologico. In tal senso, l'individuo avrebbe inteso avvalersi della capacità intimidatoria dell'associazione mafiosa e lo sfruttamento della forza intimidatrice si stima sufficiente anche a livello potenziale<sup>26</sup>.

Così composto il quadro, emerge con forza la tesi che propone un'interpretazione evolutiva dell'art. 416 bis c.p.<sup>27</sup>, che prevede un progressivo allentamento dei requisiti essenziali dell'associazione di tipo mafioso ma nel pieno rispetto del dettato normativo. Secondo tale orientamento, infatti, il sintagma 'forza di intimidazione' richiama le nozioni di violenza o minaccia con chiarezza, elevando a carattere di imprescindibilità che un quid minimo di elementi vada concretamente riscontrato per poter ritenere che una forza di intimidazione esista e sia percepibile all'esterno. Invero, l'esteriorizzazione del metodo può ridursi alla spendita del nome solo in caso questo abbia una propria forza evocativa ormai consolidata. Quanto al requisito dell'assoggettamento, questo anche può riguardare alcune categorie di soggetti qualificati<sup>28</sup>, a seconda dei contesti attinti dagli interessi del crimine organizzato di nuovo radicamento, venendo meno così il requisito del generale controllo del territorio; l'omertà perde i caratteri di patologia sociale, ravvisandosi, piuttosto, in diffusi atteggiamenti di passività e ritrosia nel ricorrere alle autorità per denunciare soprusi, come anche in caso di poche denunce quando il territorio è caratterizzato da estorsione e usura<sup>29</sup>.

problemi applicativi dell'art. 416 bis c.p., in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 297ss.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> A. Abukar Hayo, II "sistema" corruttivo della c.d. "Mafia capitale" non costituisce un'associazione di stampo mafioso di nuovo conio (nota alla sentenza n. 18125/2020), in DirittodiDifesa, 2020; in giurisprudenza, tra le tante Cass. Sez. I, 10.1.2012, n. 5888, Garcea.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> In senso critico L. Fornari, Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo d'intimidazione" derivante da un contesto criminale?, in Dir. Pen. Cont., 9 giugno 2016, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Per una panoramica sulle questioni R. Giovagnoli, Manuale di diritto penale. Parte Speciale, ITAedizioni, 2021, 231.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> In questi termini, L. Fornari, Il metodo mafioso, cit. 15ss.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> A. Ingroia, L'associazione di tipo mafioso, Milano, 1993, 63ss.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Sul punto è particolarmente nota Cass. Sez. VI, 10.6.1989, n. 11204, Teardo.



È evidente, tuttavia, che più ci si allontana dall'idea di organizzazione strutturata e complessa del sodalizio, più ci si discosta dalla *ratio* che sottende alle fattispecie associative, specie ricordando che il bene giuridico tutelato deve ravvisarsi principalmente nell'ordine pubblico<sup>30</sup>. Le maggiori perplessità in dottrina sono "a che il tipo criminoso, individuato in base a specifiche coordinate empiriche-criminologiche, venga alterato tramite l'innesto di fenotipi eterogenei"<sup>31</sup>, cioè che i concetti di soggezione ed omertà nonché l'assenza di un ancoraggio della disposizione ad un elenco di reati scopo, possa accentuare le criticità strutturali della fattispecie astratta, con erosione dell'alveo applicativo dell'associazione a delinquere semplice<sup>32</sup>. L'utilizzo in sede interpretativa di criteri ampi, seppur adattati alla realtà fattuale, comporta che sia la legge a dover inseguire il fatto<sup>33</sup>, e che si sfoci in una forzatura dei criteri del comma 3 dell'art. 416 bis c.p. per soddisfare istanze di politica criminale.

La questione più che in punto di diritto si sposta allora in tema di prova. Invero, attenta dottrina<sup>34</sup> riconosce che la fattispecie di cui all'art. 416 *bis* c.p. si sta muovendo in un costante dialogo tra requisiti di struttura, riscontro empirico ed accertamento probatorio, connotato dal raffronto tra tipicità della fattispecie e contesti mutevoli.

Partendo sempre dalla lettera della legge, "la scelta semantica del legislatore storico, sebbene condizionata inevitabilmente da caratteristiche del fenomeno mafioso siciliano, è senza dubbio ampia a sufficienza da consentire alla prassi giudiziaria di adeguare il valore precettivo della disposizione ai mutamenti della criminalità organizzata"<sup>35</sup>. Ecco allora che un'interpretazione evolutiva

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> E. Mezzetti, I Reati contro l'ordine pubblico, in Questioni fondamentali della parte speciale di diritto penale, Fiorella (a cura di), Torino, 2012, 382.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> G. Amarelli, Associazione di tipo mafioso e mafie non tradizionali – Le mafie autoctone alla prova della giurisprudenza: accordi e disaccordi sul metodo mafioso, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Si pensi ai casi di associazioni dedite alla commissione di reati con elemento costitutivo rappresentato dalla minaccia e dalla violenza (rapina, estorsione) o che di fatto la implicano (usura, sfruttamento della prostituzione, traffico di sostanze).

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> G. Fiandaca, Prima lezione di diritto penale, Bari, 2017, 139 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> E. Cipani, L'art. 416-bis c.p. alla luce della recente pronuncia di Cassazione nel processo cd. "mafia capitale": una "fattispecie in movimento" nel rispetto del principio di tassatività e determinatezza, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 6; allo stesso modo, puntualmente C. Visconti e I. Merenda, Metodo mafioso e partecipazione associativa, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> V. verbatim C. GRECO, Mafia capitale: il banco di prova dell'art. 416-bis c.p., in Dir. Pen. Cont., 21.6.2019, 101. Allo stesso modo P. Pomanti, secondo cui "È sufficiente leggere i lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia istituita con la legge 20 dicembre 1962, n. 1720, come pure i risultati della Commissione parlamentare relativa alla prima legge antimafia del 31 maggio 1965, n. 575, per rendersi immediatamente conto a quale mafia il legislatore

del metodo mafioso non è solo possibile ma doverosa a fronte di associazioni mafiose che cambiano la propria struttura, la propria aderenza al fenomeno sociale e i propri interessi, non potendo l'interprete rimanere inerte di fronte all'evoluzione di fenomeni illeciti che è chiamato a reprimere. Tuttavia, è necessario considerare che se la giurisprudenza non può esimersi dal ruolo di garante della tutela della collettività e dell'ordine pubblico, rintanandosi in opzioni ermeneutiche eccessivamente letterali delle disposizioni incriminatrici, sono da ritenersi proibite interpretazioni che tradiscano la *littera legis*<sup>36</sup>.

Così ragionando, la definizione del metodo mafioso non può dirsi completa se si utilizzano le sole coordinate offerte dal diritto penale sostanziale, in quanto la dimensione fattuale è ontologicamente imprescindibile. Sebbene la lettura evolutiva dell'art. 416 *bis* c.p. richieda un riscontro empirico e fattuale dei requisiti del metodo mafioso, la tipicità funge da sfondo narrativo senza mai essere oscurata. La difficoltà per l'interprete giudiziario sarà allora nel comporre i frammenti di tale mosaico, servendosi di indizi e prove logiche per provare l'estrinsecazione concreta degli elementi costitutivi del metodo mafioso, cercando di non cedere a suggestioni di natura storico-sociologica. Invero, ciò potrebbe comportare che la configurazione del delitto di associazione mafiosa quale reato a struttura mista, sostenuta dalla dottrina maggioritaria in nome del canone costituzionale di offensività, possa divenire a struttura pura per fini di agevolazione probatoria, sganciata dall'accertamento di una qualsiasi attività esterna oltre la mera organizzazione interna dell'associazione<sup>37</sup>.

Lo slittamento dell'associazione mafiosa verso nuove forme e dimensioni ha visto come culmini i casi di Mafia Capitale e del clan Fasciani, portando la giurisprudenza a svolgere considerazioni imprescindibili.

# 4.1 La parola alla giurisprudenza: il metodo mafioso in un confronto giuridico tra Mafie (Mafia Capitale e clan Fasciani).

La sentenza della Corte di Assise di Appello conferma l'associazione mafiosa del clan Spada.

Si pone, peraltro, sul sentiero recentemente tracciato dalla Suprema Corte con la pronuncia Fasciani, servendosi dei criteri ermeneutici da questa indicati per qualificare come associazione mafiosa una mafia non tradizionale. Tale questione, come anticipato, richiama anche la vicenda Mafia Capitale, in cui la giurisprudenza di legittimità è giunta a considerazioni di non poca rilevanza.

intendesse riferirsi con la previsione di cui all'art. 416-bis c.p.", in Principio di tassatività e metamorfosi della fattispecie: l'art. 416 bis c.p., in Arch. Pen., 2017, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> C. Greco, Mafia Capitale, cit., 101.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> G. Spagnolo, Dai reati associativi ai reati a struttura mista, in Beni e tecniche della tutela penale, Milano, 1987,156.



Il raffronto di tali pronunce, pertanto, diviene necessario per una maggiore comprensione della sentenza in esame, che non ha potuto non tenere in considerazione l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità; sono, tuttavia, necessarie alcune puntualizzazioni, per non cadere nel dilagante populismo del "niente è mafia" e "tutto è mafia" <sup>38</sup>.

Nelle vicende giudiziarie di "Mafia Capitale" e "Mafia Ostiense"<sup>39</sup> si è trattato di stabilire se le associazioni, seppur ben diverse tra loro, fossero o meno di tipo mafioso, ai fini dell'applicazione dell'art. 416 c.p. o del più grave art. 416 *bis* c.p. Le pronunce della Suprema Corte hanno mostrato quanto sia necessario fornire dei criteri ermeneutici di guida per l'interprete per non assistere ad una svalutazione dei requisiti strutturali del metodo mafioso.

Con la sentenza della Sesta Sezione della Cassazione del 12 giugno 2020 nel caso Mafia Capitale<sup>40</sup> è stata esclusa la qualificazione mafiosa dell'associazione criminale riferibile a Buzzi e Carminati. Il percorso giurisprudenziale della vicenda aveva visto il Tribunale di Roma circoscrivere l'art. 416 *bis* c.p., ravvisando due associazioni semplici; successivamente, la Corte d'Appello ha riconosciuto un'unica associazione di tipo mafioso, fusasi nel tempo per iniziativa dei due *leaders*<sup>41</sup>; la Cassazione, infine, ha ricondotto le contestazioni al piano di attività di due distinte associazioni criminali, qualificandole come semplici ai sensi dell'art. 416 c.p<sup>42</sup>. La condotta, consistita principalmente nell'aver dato vita ad una fitta rete di illecite relazioni corrotte politico-affaristiche, è stata, dunque, ritenuta integrativa della figura associativa semplice in relazione a due distinte organizzazioni criminali: una finalizzata alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione e l'altra all'esercizio del credito usuraio.

La pronuncia della Suprema Corte sulla vicenda Fasciani è di qualche mese precedente alla sentenza definitiva Mafia Capitale. Com'è noto, è stata riconosciuta la sussistenza di un'associazione mafiosa del clan<sup>43</sup>. La sentenza è stata accolta con grande favore dalla dottrina, soprattutto rispetto alla

"Mafia Ostiense" ricomprende anche il clan Spada.

<sup>39</sup> Si precisa che per "Mafia Ostiense" si intende principalmente la vicenda riferita al clan Fasciani, in quanto raggiunta la pronuncia definitiva la Suprema Corte che ne statuisce il carattere mafioso. Tuttavia, per il legame con il clan Spada, la definizione

<sup>42</sup> Si sottolinea come le due sentenze gemelle della Cassazione, intervenute in sede cautelare nel 2015, avevano avallato l'ipotesi di associazione di tipo mafioso. Cass. Pen., Sez. VI, 10.3.2015, n. 24535 e 24536, in Dir. Pen. Cont., 15.6.2015, con nota di C. Visconti, A Roma una mafia c'è. E si vede..., in Dir. pen. con., 15 giungo 2015, 1ss.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> C. Visconti, "La mafia è dappertutto, Falso!", cit.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Sentenza Mafia Capitale n. 18125/2020, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Sul punto C. Greco, Mafia capitale, cit., 95ss.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> G. Amarelli, Associazione di tipo mafioso e mafie non tradizionali – mafie autoctone: senza metodo mafioso non si applica l'art. 416-bis c.p., Giur.it., 2020, 10, 2249; C. Visconti, "Non basta la parola mafia", cit.



precedente pronuncia sul punto<sup>44</sup>, ritenendola un *vademecum* per l'accertamento del carattere delle mafie non tradizionali. Invero, la Cassazione ha affermato che il metodo mafioso ha natura fattuale, ritenendo che gli elementi costitutivi vadano accertati sotto un profilo oggettivisticomateriale. Tra questi individua, principalmente, l'esistenza del vincolo associativo tra gli imputati, la consapevolezza dei partecipi di far parte di un'associazione, la forza di intimidazione dell'organizzazione e la condizione di assoggettamento e di omertà.

L'elemento che accomuna le due pronunce deve ravvisarsi non tanto nella soluzione dei casi, in quanto trattasi ovviamente di contesti differenti, ma nella statuizione, da parte della giurisprudenza di legittimità, che per le mafie atipiche l'accertamento del metodo mafioso dovrà sempre consistere in un quid suscettibile di verifica empirica<sup>45</sup>.

Partendo dall'analisi della vicenda Mafia Capitale, la Corte ha valutato i dati empirico-fattuali giungendo ad escludere l'ipotesi di un'associazione di tipo mafioso che risultasse dalla fusione dei due gruppi originari in una sola compagine. Gli elementi dirimenti sono consistiti nella mancanza di sistematicità o ripetitività costante di episodi di intimidazione, che invece apparivano rapsodici, senza alcun contributo nella direzione di un sodalizio associativo. In luogo della forza intimidatoria è stata ravvisata una 'riserva di violenza', intesa nel senso di prevaricazione<sup>46</sup>; l'effettivo avvalersi di tale forza

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Cass., Pen. Sez. VI., 26.10.2017, n. 57896, sul punto in senso critico G. Amarelli, Associazione di tipo mafioso e mafie non tradizionali – Le mafie autoctone alla prova della giurisprudenza, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> "Nell'odierno diritto penale ancorato al principio di legalità non possono esserci spazi per una 'creazione libera' di fattispecie di reato per mano della giurisprudenza". In questi termini G. Amarelli, Contiguità mafiosa e controllo penale: dall'euforia giurisprudenziale al ritorno alla legalità, G. Acocella (a cura di), Torino, 2018, 87-112; in giurisprudenza "il metodo – per integrare la fattispecie incriminatrice – allorchè attenga a struttura autonoma ed originale, caratterizzata dal proposito di utilizzare la stessa metodica delinquenziale delle mafie storiche, debba andare al di là di una mera dichiarazione di intenti, altrimenti rischiando di far sconfinare il "tipo" normativo in connotazioni meramente soggettivistiche, sulla falsariga di modelli di "tipo d'autore", ormai preclusi al sistema" Cass., Sez. II., 28.3.2017, n. 24850, Rv. 270290.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Sul concetto di 'riserva di violenza' si veda C. Greco, Mafia capitale, cit., 100 nota 4, in cui evidenzia come il Tribunale di primo grado, nella vicenda Mafia Capitale, avesse ritenuto il concetto di riserva di violenza, frutto di pregresse manifestazioni della forza di intimidazione, applicabile esclusivamente alle mafie derivate. Partendo da tale considerazione, critica la sovrapposizione delle nozioni di 'intimidazione meramente potenziale' e 'riserva di violenza' in quanto espressione di concetti diversi, nonostante la giurisprudenza non sia unanime nel loro utilizzo. Invero, tendenzialmente per 'intimidazione meramente potenziale' si intende che non è necessaria alcuna esternazione del metodo mafioso, poiché il sodalizio gode di un



non è stato riscontrato, se non una mera 'possibilità di avvalimento', consistita nell'idoneità di avvalersi nella forma del dolo specifico. Quanto agli elementi di assoggettamento ed omertà non è emerso un vero e proprio status ma un generale e diffuso rifiuto di collaborare. La Cassazione, dunque, è pervenuta ad individuare due distinte associazioni semplici, ritenendo l'integrazione degli elementi costitutivi del metodo mafioso arretrata uno stadio potenziale<sup>47</sup>.

Autorevole dottrina<sup>48</sup> ha sintetizzato le considerazioni di maggior rilievo della Suprema Corte nella vicenda Mafia Capitale, che tracciano un *discrimen* tra l'ipotesi associativa mafiosa e quella di associazione semplice attraverso l'individuazione di indici probatori. In primo luogo, la Cassazione ha osservato che l'intimidazione deve avvenire per mezzo di un gruppo e non di un singolo, cosa che è possibile, invece, solo nei territori tradizionalmente permeati dal fenomeno mafioso. In tal modo, l'impersonalità della forza di intimidazione diviene un indice probatorio rilevante ai fini della configurazione dell'ipotesi di associazione di stampo mafioso<sup>49</sup>. Inoltre, il

collegamento stabile con la mafia tradizionale e per ciò solo è pericoloso. L'espressione 'riserva di violenza' viene, invece, frequentemente utilizzata per ipotesi in cui il sodalizio abbia acquisto un patrimonio intimidatorio – attraverso atti violenza – e nella successiva fase non pone ponga più in essere questo tipo di condotte violente, avvalendosi del patrimonio criminale già acquisito. Ciò detto, conclude (condivisibilmente) che se può sostenersi che la nozione di intimidazione potenziale sia ipotizzabile solo rispetto alle mafie derivate, non altrettanto può affermarsi rispetto alla riserva di violenza. Nella prassi è, infatti, possibile che un sodalizio di nuova formazione viva una prima fase di costruzione della riserva di violenza, ed una seconda fase in cui non ha più la necessità di compiere atti violenti in quanto sufficientemente 'intimidatorio' di per sé. In Tribunale Ordinario di Roma, 20.07.2017, n. 17730, 3056 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Precedentemente, le sentenze della Cassazione sulla misura cautelare, avevano ritenuto superfluo il riscontro di un effettivo utilizzo della forza intimidatrice, ritenendone sufficiente "l'occupazione dello spazio amministrativo ed istituzionale attraverso un uso criminale delle forme di esercizio della pubblica potestas, sul possibile ricorso ad una forza intimidatrice autonoma del vincolo associativo, da questo direttamente originata e in quanto tale percepita, anche all'esterno, come un elemento strutturale permanente del sodalizio. In esso si erano manifestate sia la capacità potenziale di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una pressione idonea a suscitare soggezione verso i soggetti non affiliati all'organizzazione". in A. Manna e A. De Lia, "Nuove mafie" e vecchie perplessità., cit., 10; Cass., Sez II, 25 novembre 2015, n. 46652, in Pluris; nonché Cass., Sez. VI, 9.06.2015, n. 24535 e 24536. <sup>48</sup> A. Abukar Hayo, Il "sistema" corruttivo della c.d. "Mafia capitale" non costituisce un'associazione di stampo mafioso di nuovo conio (nota alla sentenza n. 18125/2020), cit.; L. Della Ragione, "Mafia Capitale" e "Mafia Corrotta": la parola definitiva della Suprema Corte nel processo di stabilizzazione giurisprudenziale dell'associazione di tipo mafioso, in Legislazione Penale, 21.10.2020, 26s.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Sentenza Mafia Capitale n. 18125/2020, cit., 325.



*metus* impersonale deve ritenersi incompatibile con rapporti personali intessuti tra i contraenti, caratterizzati da posizione paritaria e libera volontà delle parti<sup>50</sup>. In questo caso, l'indice probatorio è stato individuato nel vantaggio che ne trae l'individuo corrotto nella sua libera determinazione volitiva.

Alla luce di tali riflessioni, la più attenta dottrina in materia rileva come sia prevalsa una tenuta strutturale della fattispecie di cui all'art. 416 *bis* c.p., resistendo alla tentazione di una ricostruzione ermeneutica estensiva della disposizione, sotto il profilo del metodo mafioso. Invero, l'impatto mediatico non indifferente della vicenda poteva rischiare di far smarrire le coordinate giuridico-penali per una strumentalizzazione politica e sociale<sup>51</sup>. È in questo contesto che la definitiva pronuncia della Cassazione ha rappresentato un approdo solido e sicuro, delimitando il fenomeno dell'applicazione estensiva dell'art. 416 *bis* c.p., nel pieno e rigoroso rispetto del principio di tassatività della norma penale<sup>52</sup>. Tale corrente, peraltro, non manca di sottolineare che la semplificazione probatoria conduce ad uno "svuotamento della tipicità per sottrazione o ridimensionamento di elementi strutturali"<sup>53</sup>.

Passando, invece, alla sentenza Fasciani, la Cassazione ha dichiarato indispensabile un'analisi concreta delle dinamiche dell'azione, soprattutto quando si tratta di applicare l'art. 416 *bis* c.p. a nuove mafie, prive di una storia criminale assodata. Si va delineando così un necessario vaglio di effettività del metodo mafioso, in un'accezione oggettiva e non soggettiva del possesso della *vis intimidatoria*<sup>54</sup>. Il metodo mafioso viene enucleato attraverso un accertamento oggettivo, ove la forza di intimidazione è il carattere modale che contraddistingue l'operato del sodalizio e le sue finalità, restando, dunque, non predeterminabile<sup>55</sup>. In tale ottica, l'associazione mafiosa è strutturalmente aperta: chiunque dia vita o partecipi ad un sodalizio che persegua quei fini con quel metodo è chiamato a rispondere del reato, a prescindere dal *nomen*, dal territorio e dai delitti riferibili a quel sodalizio, in quanto è il modo di essere e di fare dell'associazione che ne individua il carattere speciale rispetto alla comune associazione per

<sup>51</sup> E. Mezzetti, Quel che resta di "Mafia Capitale", in Discrimen, 25.11.2020, 1ss.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Sentenza Mafia Capitale n. 18125/2020, cit., 326.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> D. Falcinelli, Della Mafia e di altri demoni. Storie di mafie e racconto penale della tipicità mafiosa (Spunti critici estratti dal sigillo processuale su Mafia Capitale, in Archivio Penale, 2/2020, 1ss.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> E. Mezzetti, Quel che resta di "Mafia Capitale", cit., 3.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> E. Damante, Art. 416 bis c.p. e associazioni criminali "senza nome": la Cassazione propone uno "screening di mafiosità" con riferimento al Clan Fasciani di Ostia, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> G. Amarelli, Associazione di tipo mafioso e mafie non tradizionali – mafie autoctone: senza metodo mafioso non si applica l'art. 416-bis c.p., cit.

delinquere, disvalore aggiunto che ne giustifica il più grave trattamento sanzionatorio.

Proprio quest'interpretazione, fornita dalla Suprema Corte in termini più espliciti nella vicenda Fasciani, esclude la possibilità di una torsione dei criteri di cui al comma 3 dell'art. 416 bis c.p. Invero, non si registra alcuna violazione del divieto di analogia in malam partem nell'applicazione della fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p. ad associazioni prive di connotazione criminale famosa, se il metodo mafioso viene accertato attraverso un'interpretazione oggettiva della norma che richiede un'indagine empirico-fattuale degli elementi costitutivi del fatto tipico. In tal modo, pertanto, vengono arginati i rischi di un'estensione irragionevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., esaltando, invece, i principi di offensività e proporzionalità, in base a cui si giustifica il più grave trattamento sanzionatorio.

Tuttavia, giova sottolineare che, nonostante gli spunti innovativi forniti dalla sentenza Fasciani, la dottrina ha rinvenuto un punto debole nelle statuizioni relative alla nozione di partecipazione associativa penalmente rilevante<sup>56</sup>. Si è ritenuto, invero, che la pronuncia, pur mostrando formale ossequio al modello misto come cristallizzato dalle Sezioni Unite Mannino<sup>57</sup> - in forza del quale si richiede l'accertamento dell'affiliazione al sodalizio e gli apporti continuativi a suo vantaggio - pare distaccarsene in alcune posizioni processuali. È sotto questo aspetto, pertanto, che la vicenda sembra segnalare il rischio di una possibile sostituzione, in sede probatoria, di vagli analitici concreti con ragionamenti induttivi quantomeno pericolosi<sup>58</sup>, poiché un diritto penale che rifiuta modello di colpa d'autore non può consentire che il fatto tipico della partecipazione associativa subisca deformazioni, dovendo sempre valere il modello misto.

Sulla base dell'evoluzione giurisprudenziale, in conclusione, emerge come la giurisprudenza di legittimità abbracci un'interpretazione evolutiva dell'art. 416 *bis* c.p., che richiede un'estrinsecazione oggettiva degli elementi costitutivi del metodo mafioso, in quanto solo la caratura oggettiva consente di interpretare la fattispecie in chiave di offensività, tale da giustificare sul piano della proporzionalità il rigoroso editto sanzionatorio. Sorge qui spontanea una considerazione di carattere generale: se è richiesto un riscontro esterno degli elementi strutturali del metodo mafioso e non basta la mera potenzialità dell'intimidazione, a fronte di nuove forme di estrinsecazione della forza intimidatrice cd. a forma libera<sup>59</sup>, potrebbe

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> G. Amarelli, Associazione di tipo mafioso e mafie non tradizionali., cit.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Cass. Sez. Un., 12 luglio 2005, n. 33748.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> E. Mezzetti, Quel che resta di "Mafia Capitale", cit. 4 secondo cui "Si tenta così di arginare quella giurisprudenza talvolta definita creativa, che offre una "liquida" interpretazione del metodo mafioso rischiando di alimentare una deriva estensiva della fattispecie di associazione mafiosa, come delitto a geometria variabile".

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Sentenza Fasciani n. 10255/2020, cit., 71.



ritenersi opportuna l'enucleazione di indici fattuali specifici di riferimento, frutto di consolidata elaborazione giurisprudenziale, a cui poter attingere soprattutto in caso di mafie non tradizionali<sup>60</sup>.

# 5. La sentenza della Corte di Assise di Appello.

In data 10 marzo 2021 la I Sezione della Corte d'Assise di Appello di Roma depositava le motivazioni della sentenza con cui, due mesi prima, aveva riconosciuto in capo al clan Spada un'associazione di stampo mafioso. Alla luce delle considerazioni svolte, si propone di approfondire i temi della sentenza che si ritengono meritevoli di uno sguardo ravvicinato, al fine di analizzare come sia stato percorso il sentiero tracciato dalla giurisprudenza di legittimità più recente: la forza intimidatoria e l'assoggettamento e l'omertà.

### 5.1 La forza intimidatoria.

Nel caso che qui occupa, il clan Spada viene qualificato come un'associazione di stampo mafioso ravvisando la Corte di Assise di Appello, nelle condotte contestate agli imputati, il chiaro ed inequivocabile ricorso a mezzi violenti e intimidatori, tali da generare un diffuso stato di assoggettamento ed omertà. Non godendo il clan Spada di una connotazione criminale storicamente qualificata, la Corte richiama quei principi delineati dalla giurisprudenza Fasciani<sup>61</sup>, in virtù dei guali enuclea la capacità intimidatoria del gruppo. La concreta verifica è stata svolta nello specifico atteggiarsi dell'associazione nel determinato ambito sociale e territoriale di Ostia. L'atteggiamento dell'associazione – fondamentale nei casi di mafie non tradizionali, in quanto "non basta la parola" (il nomen di mafia, camorra, 'ndrangheta, ecc.)<sup>62</sup> – costituisce il dato di effettività richiesto ai fini dell'integrazione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416 bis c.p., poiché consente di provare che il sodalizio abbia operato dimostrando di possedere la forza di intimidazione tipica delle associazioni mafiose e di essersene poi avvalso. Invero, la Corte ritiene condivisibile la ricostruzione storica della dinamica associativa, offerta dal giudice di prime cure, da cui emerge la progressiva

-

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> L. Della Ragione, "Mafia Capitale" e "Mafia Corrotta"cit., 40 "Pare dunque condivisibile l'idea di una elaborazione legislativa di "indici di mafiosità", che veicolino ex ante e vincolino l'attività interpretativa del giudice, segnatamente nell'individuazione di una serie di manifestazioni empiricamente percepibili, espressamente previste, riconducibili alla esteriorizzazione della cifra mafiosa, attingendo altresì alla migliore elaborazione giurisprudenziale che ha circoscritto in chiave letterale e garantista la fattispecie associativa mafiosa".

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Sentenza Fasciani n. 10255/2020, cit.; nonché Cass., Sez. V, 13.06.2018, n. 44156, Rv. 274120.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> In questi termini, utilizzando i criteri statuiti dalla sentenza Fasciani, la Corte d'Appello di Roma, Sez. Il Penale, 15.06.2020, n. 5059, cit. 13.



conquista del controllo del territorio di Ostia da parte degli Spada con modalità sempre connotate da violenza e intimidazione.

La Corte d'Assise di Appello motiva sull'esistenza della fattispecie associativa<sup>63</sup> sottolineando preliminarmente il rapporto di alleanza-subordinazione rispetto al più forte e storicamente radicato clan Fasciani, la cui natura mafiosa è stata accertata da sentenze irrevocabili e rispetto a cui gli Spada costituiscono una sorta di filiazione. Inoltre, evidenzia come la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p. sia stata accertata in altre occasioni processuali (nella vicenda Sub Urbe e del giornalista Piervicenzi). Tale riconoscimento non può dirsi occasionale, ma frutto "della riconducibilità del metodo in capo a un consesso delinquenziale ben strutturato", poiché le condotte sono state poste in essere non a titolo individuale bensì in quanto appartenenti al sodalizio. Le sentenze irrevocabili costituiscono, quindi, prova dei fatti, considerabili come eventi storici.

Per ciò che concerne la forza intimidatrice del clan Spada, la Corte osserva che, proprio in virtù della sua progressione criminale, questo produce allarme sociale anche laddove non compia delitti<sup>64</sup>, poiché concretamente rafforzato dalla commissione di reati gravi come omicidi, estorsione, usura, acquisizione della gestione e del controllo di attività economiche con violenze e intimidazioni. La vicenda maggiormente evocativa delle modalità operative è l'omicidio dei due esponenti dei Baficchi, che ha simboleggiato la conquista territoriale da parte degli Spada sulle zone del clan rivale: le ragioni dell'aggressione sono legate alla specifica vicenda di un credito vantato per questioni di droga di cui entrambi i clan ritenevano di essere titolari, ma il motivo di fondo è stato ritenuto strettamente connesso a problemi di spartizione delle sfere di influenza criminale. Non solo, le circostanze dell'agguato omicida hanno palesato l'efferata violenza del gruppo nonché la forza intimidatrice, in quanto accaduto in pieno giorno, in una via pubblica di Ostia.

In questo contesto, una pletora di avvenimenti viene ritenuta sintomatica della forza di intimidazione per la serialità e la dimostrazione delle modalità predatorie con cui i membri del clan Spada si sono inseriti nel tessuto sociale ed economico di Ostia. I reati economici costituivano, infatti, una buona parte delle operazioni del clan. L'usura veniva praticata sistematicamente, costitituendo, oltre che una fonte di guadagno illecito, una modalità per ottenere attività economiche lecitamente, dato che la vittima, intrappolata negli interessi economici crescenti e intimorita dalle minacce, finiva per consegnare l'intera attività commerciale agli Spada. Ulteriore attività era l'interposizione fittizia, necessaria per occultare le illecite modalità di

-

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Corte d'Assise di Appello di Roma, Sez. I, 12.1.2021, n. 2, cit. 164ss.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Così la Corte d'Assise di Appello di Roma, richiamando la sentenza di primo grado in Corte d'Assise di Appello di Roma, Sez. I, 12.1.2021, n. 2, cit., 30ss.



acquisizione, riciclare con più facilità e sicurezza il denaro di provenienza illecita, evitare il rischio di confisca derivante dall'esecuzione di misure di prevenzione patrimoniali.

I rapporti interni con gli alleati Fasciani sono emblematici: Carmine Spada, vittima di attentati, non realizzava la propria vendetta poiché indotto a rinunciarvi da un esponente dei Fasciani, sull'assunto che un delitto di sangue avrebbe portato attenzioni sul clan da parte delle forze dell'ordine. Le attività investigative svolte hanno consentito, inoltre, di monitorare l'invio di contributi simbolici in denaro da parte della famiglia Spada a Carmine Fasciani, detenuto in regime *ex* art. 41 *bis* o.p. Peraltro, gli attentati nei confronti di Carmine Spada e Giuseppe Fasciani, sono stati ritenuti significativi della subalternità dei clan.

Ulteriormente significativa in chiave associativa, è la ripartizione dei settori internamente al clan in base a gerarchie interne. Le attività venivano divise a seconda delle specifiche competenze dei sodali; tale organizzazione prevedeva, inoltre, un'accurata copertura dei soggetti al vertice, che intervenissero sul campo solo raramente, facendo così emergere una forma di intimidazione anche interna al gruppo.

Secondo la Corte, dunque, il sodalizio riveste stabilità e durevolezza, considerando l'ampio arco temporale in cui si sono estrinsecate le condotte di spoliazione, prepotere, violenza, infiltrazione, intimidazione. A ciò si aggiunga che nelle intercettazioni trascritte si parla di pace, equilibri, guerra aperta, pax mafiosa, questioni di competenza, accordi, trattative e sostentamento durante la detenzione, a valore meramente simbolico. Le connotazioni tipiche dei contesti mafiosi, inoltre, sono richiamate da specifici elementi quali il rispetto dovuto ai capi e nei confronti delle famiglie alleate e la pratica della mediazione. La Corte sottolinea anche la pronta disponibilità del ricambio dei ruoli in caso di temporanea assenza del sodale, dovuta per lo più a carcerazioni. Da quest'ultima circostanza, infatti, emerge che il prestigio criminale è rimasto intatto, denotando la fama criminale impersonale non del singolo associato.

È stata, dunque, riconosciuta l'esistenza di un ampio programma criminoso, riscontrabile anche in tutti i procedimenti che coinvolgono il clan, nonché dalle sentenze di condanna intervenute, alcune delle quali definitive, che solo una struttura consolidata e organizzata in tal modo è in grado di attuare. Le azioni violente, le gambizzazioni, gli incendi, le ritorsioni, i pestaggi, i danneggiamenti, sono condotte tipiche a cui tutti i sodali partecipano consapevolmente, arrecando ciascuno un contributo causale finalisticamente orientato proprio ad acquisire l'egemonia criminale nel territorio di insediamento.

Approdo peculiare della pronuncia, che merita un breve approfondimento, riguarda l'irrilevanza del territorio nell'accertamento dell'associazione mafiosa. Nella sentenza Fasciani, la Suprema Corte aveva affermato che la

dimensione territoriale su cui opera il clan deve considerarsi irrilevante ai fini della qualificazione giuridica ai sensi della fattispecie di cui all'art. 416 *bis* c.p. È su tali propositi, infatti, che la Corte di Assise di Appello, nel caso oggetto di analisi, dichiara infondato il motivo di ricorso proposto dalle Difese secondo cui difetterebbe il requisito del controllo del territorio, sostenendo che questo non vada inteso come dominio assoluto ma anche solo di una porzione di territorio<sup>65</sup>. È sufficiente, infatti, che l'effettiva capacità di intimidazione esteriormente riconoscibile sia raggiunta nell'ambiente in cui opera<sup>66</sup>, e che "i caratteri precipui dell'associazione di stampo mafioso vengano accertati anche solo rispetto ad un ambito territoriale o settoriale circoscritto"<sup>67</sup>.

Confrontando la sentenza della Corte di Assise di Appello con quella del giudice di prime cure, appare evidente che, mentre quest'ultima fa riferimento alla giurisprudenza di legittimità intervenuta sino a quel momento, secondo cui il metodo può esplicitarsi in atti di violenza e minaccia e/o in condotte di intimidazione caratterizzate da messaggi indiretti o larvati<sup>68</sup> nonché su inizi diretti precisi e concordanti<sup>69</sup>, la Corte di Assise di Appello fa espresso riferimento alla pronuncia Fasciani, riscontrando nel caso di specie i criteri da questa individuati.

La Corte, quindi, abbraccia un'interpretazione evolutiva dell'art. 416 *bis* c.p., in base alla quale la forza di intimidazione, il vincolo di assoggettamento, l'omertà rappresentano "strumento ed effetto tipizzanti, concretamente utilizzati attraverso un "metodo" che richiede una perdurante efficacia di esibizione, anche se priva di connotati eclatanti"<sup>70</sup>. Ciò è necessario per determinare gli elementi costitutivi in termini di disvalore, affinché sia richiesta l'applicazione di un trattamento sanzionatorio maggiormente afflittivo, quale la fattispecie incriminatrice associativa di tipo mafioso.

### 5.2 L'assoggettamento e l'omertà.

In base alla più recente giurisprudenza citata<sup>71</sup>, l'assoggettamento e l'omertà rappresentano gli "eventi" che devono scaturire dalla forza intimidatoria, cioè i fatti che devono formare oggetto di prova<sup>72</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Corte d'Assise di Appello di Roma, Sez. I, 12.1.2021, n.2, cit. 165.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Cass., Sez. VI, 13.06.2017, n. 41772, Rv. 271102.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Cass., Sez. II, 4.04.2017, n. 24851, Rv. 270442; Sez. II, 19.06.2017, n. 36311, Rv. 271192.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Cass., Sez. VI., 5.6.2014, n. 30059.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Cass., Sez. II, 16.4.2013, n. 19483, Avallone.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Con queste parole la sentenza Fasciani n. 10255/2020, cit. Negli stessi termini si è espressa Corte d'Appello di Roma, Sez. II Penale, 15.06.2020, n. 5059, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Il riferimento è principalmente alla Sentenza Fasciani n. 10255/2020, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> C. Visconti e I. Merenda, II metodo mafioso, cit.



L'assoggettamento deve intendersi come una "vera e propria succubanza psicologica e sottomissione, non momentanea od occasionale, riquardante un numero apprezzabile di persone e nella quale si riflettono gli elementi di diffusività e durata caratterizzanti la forza di intimidazione"; l'omertà è definibile come il rifiuto "generalizzato" o "sufficientemente diffuso" di collaborare con gli organi dello Stato, che si esprime in condotte di reticenza con l'autorità e di favoreggiamento nei confronti dei membri del sodalizio<sup>73</sup>. Ritiene la Corte che il costante assoggettamento delle vittime abbia creato in loro un forte stato di sudditanza psicologica, legato non solo alla violenza ma soprattutto alla compattezza e solidità del gruppo nel controllo del territorio di riferimento. Nel caso di specie, tali elementi sono stati dalla Corte ricavati dall'assenza di reazioni da parte delle vittime alle reiterate violenze, sopraffazioni, minacce, privazioni patite anche per lunghi periodi, dalla carenza di denunce e dai silenzi registrati nel giudizio, anche da parte degli stessi Spada vittime di attentati, nonché dalla reticenza dei testimoni a seguito dell'omicidio.

Quanto all'omertà, la Corte ha fatto proprio quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene non necessaria una generalizzata e sostanziale adesione alla subcultura mafiosa, né una situazione di generale terrore, essendo sufficiente che il rifiuto di collaborare sia sufficientemente diffuso<sup>74</sup>. Invero, ritiene superata la soglia minima a fronte di casi di clamorosa reticenza, da parte dei soggetti coinvolti, dei loro familiari, nonché da terzi estranei alle vicende criminose. Emblematica è stato il silenzio dei testimoni oculari presenti al fatto di sangue dell'omicidio di Galleoni e Antonini avvenuto in pieno giorno in un bar, di cui nessuno è stato in grado di fornire informazioni o descrizione sui responsabili. Il fatto è stato considerato alquanto eclatante, poiché alcuni avventori avevano indosso tracce di particelle compatibili con la polvere d'innesco dei bossoli, e si trovavano, dunque, a pochi metri di distanza. Nel caso dell'aggressione al giornalista Piervincenzi, peraltro, gli involontari spettatori avevano immediatamente chiuso le finestre e nessuno era accorso in suo soccorso, benché sanquinante.

Dalla disamina di quanto descritto, la Corte ritiene la sussistenza di tutti gli elementi che integrano la fattispecie associativa contestata, palesandone il relativo coefficiente di offensività e gravità. I numerosi settori illeciti di intervento, la delimitata area territoriale attinta dall'egemonia del sodalizio, la caratura criminale del clan e dei suoi esponenti e il loro stretto vincolo, la

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> L. Fornari, Il metodo mafioso, cit., 7.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Così giurisprudenza consolidata Cass., Sez. VI, 10.06.1989, dep. 22.08.1989, n. 11204; nello stesso senso v. Sez. VI, 11.01.2000, dep. 10.02.2000, n. 1612, Rv. 216634; Sez. F, 12.09.2013 dep. 31.10.2013, n. 44315, Rv. 258637; nonché Sez. VI, 10.04.2015, dep. 9.06.2015, n. 24536.



manifestazione esterna del potere decisionale, la sudditanza delle vittime, l'intensità dell'assoggettamento omertoso, compongono un quadro che rappresenta un emblematico esempio di cd. mafia autoctona o locale, che persegue obiettivi delineati dall'art. 416 bis comma 3 c.p., attraverso la metodologia ivi indicata.

#### 6. Conclusioni.

In conclusione, la Corte di Assise di Appello, confermando la sentenza di primo grado, ritiene che il complesso degli elementi analizzati dimostri in modo incontrovertibile l'esistenza di un'associazione delinquenziale facente capo alla famiglia Spada, operante in Ostia a far data dal 2004.

La Corte, riportando analiticamente passaggi chiave della sentenza Fasciani, statuisce che gli indici di valutazione, così come enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, consentono un'applicazione dell'art. 416 *bis* c.p. coerente e rispettosa del principio di tipicità, dichiarandoli perfettamente riconoscibili nella struttura associativa, nella storia e nei reati specifici attribuiti al clan Spada.

Senza dubbio la sentenza in commento ha analizzato il quadro probatorio anche alla luce della giurisprudenza di legittimità occorsa nelle more del processo di impugnazione. Ciò detto, tale pronuncia ha il merito di essere una concreta applicazione dell'art. 416 bis c.p. ad una mafia non tradizionale, ritenendo provata l'esistenza di un'associazione mafiosa in contesto socioculturale sicuramente mutato rispetto a quelli che avevano fornito la base per la fattispecie di reato introdotta dalla legge Rognoni-La Torre.

Non si tratta, dunque, di applicazione analogica della fattispecie ma di una normale applicazione del fatto tipizzato. Prevale, invero, l'interpretazione che richiede requisiti di capacità di intimidazione attuale, concreta, obiettiva e certamente rispettosa dei principi di diritto, nonché sostenuta da un'argomentazione giuridica priva di aporie logiche, in grado di valutare scientemente il compendio probatorio ad essa sotteso.

La Corte giunge ad una possibile applicazione del paradigma di cui al comma 3 dell'art. 416 *bis* c.p. in una chiave evolutiva. Tuttavia, la centralità anche sociologica del comma 3 dell'art. 416 *bis* c.p., da cui siamo partiti nell'esame della pronuncia, ha comportato una vasta interpretazione giurisprudenziale del metodo mafioso quale valvola di sfogo che consente di trasfondere, sul piano normativo, strumenti sociologici necessari al contrasto di un fenomeno criminale in costante evoluzione e le cui forme di espressione ed infiltrazione nel territorio stanno cambiando. Da tali rilievi appare del tutto fisiologico il rischio di un'interpretazione estensiva della fattispecie di associazione mafiosa, a scapito della tipicità.

Se non si può, dunque, prescindere dal rispetto dei principi di tassatività, determinatezza e materialità, che impongono un'esteriorizzazione del metodo mafioso, tuttavia, non può non considerarsi che le mafie non



tradizionali possono adottare approcci differenti non meno insidiosi e pericolosi rispetto alle mafie storiche.

L'interpretazione evolutiva dell'art. 416 *bis* c.p. in chiave di offensività e proporzionalità sembra allora l'unica posizione possibile: il dialogo tra diritto e prova rimane costante ma non è la legge ad inseguire il fatto, bensì è quest'ultimo ad essere sussunto nei criteri normativi.